VITTORIO EM. III

FONDO PIZZOFALCONE

NAZIONALE
BIBLIOTECA
B. Prov.
Miscellanea
D
89
483
VITTORIO EM. III
NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE
Armadio
Palchetto
Num.° d' ordine ///

Digitized by Google

Digitized by Google

PROSPETTO ORGANICO

DELLA

BANCA FRUTTUARIA

NEL

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Approvata da S. M. (D. G.)

BIBLIOTECA NAZIONALE di NAPOLI

IN NAPOLI
Dalla Tipografia di C. Cataneo,
INCISORE DI S. M. E DIRETTORE DELLA FONDERIA DI CARATTERI
NELLA STAMPERIA REALE.

Novembre 1827.

Digitized by Google

Digitized by Google

AVVISO.

Vi sarà nel Regno delle due Sicilie una Banca Fruttuaria, garantita da un Capitale di ducati seicentomila contanti, divisa in diecimila Azioni, ciascheduna di ducati 60, da impiegarsi a favore del pubblico in iscrizioni sul Gran Libro; aumentabili, a misura delle contrattazioni e degli obblighi. Essa fu già passata al severo esame della Camera di Commercio; poscia discussa dalla Consulta Generale del Regno; in fine, a proposta di S. E. il zelantissimo Ministro degli Affari Interni, approvata da S. M. il Re (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 Ottobre corrente anno 1827.

Questa Banca, risultato della esperienza, madre feconda di verità inconcusse, de' consigli, e mature riflessioni sulle circostanze del nostro Regno, il più bello d' Italia, e non ultimo per genio, ed intelligenza de' suoi abitatori, protetta da provvido, e saggio Governo, sotto al più buono de' Re, versa a beneficio de' talenti, dell' industria, e della economia, le più solide basi all' agia-

Digitized by Google

tezza delle famiglie, ed alla moderata opulenza, nelle classi inferiori del popolo.

Essa offre i mezzi più adatti come fare sparire la miseria, sorgente inesauribile della disperazione, e de' disordini. Migliora le produzioni, e le rendite. Aumenta, e rende produttivo il numerario che chiuso ne' scrigni, vien paragonato ad un masso di puro metallo, e colloca ogni individuo nella posizione felice di non essere mai bisognoso. Il Contadino, l' Artigiano, il Marinaro, il Soldato, il Capitalista, il Mercante, ogni Padre di famiglia trova un potente argine all' impetuoso torrente della miseria, che sommerge, distrugge, ed avvilisce. Essa in fine addita la carriera più pronta, e facile come prosperare, e spinger l' uomo alla moderata opulenza.

Una così salutevole istituzione, umiliata al Re (N. S.) dal Regio impiegato D. Andrea Pietrapertosa, e Sovranamente commendata, non esige gran tempo per appalesare gli utili effetti.

L' Azionario percepirà annualmente il cinque per cento sicuro, oltre la dividenda annuale, su' lucri che farà la Banca.

Digitized by Google

L' Industrioso, il Mercante troverà sempre delle somme soddisfacenti alle sue intraprese, col moderato interesse del sei per cento.

Il Possidente negli acquisti novelli avrà ad ogni richiesta le somme che potrebbero bisognargli.

Il depositante opulento, ed ogni altro ritrarrà sicuro dal suo deposito il quattro per cento.

La massa del popolo, economizzando, si può provvedere a sufficienza de' mezzi, per quella età, che le forze, e l' intelletto abbandonano l' uomo, ed egualmente del modo di collocare a suo tempo de' figli con boni ad epoca determinata, di cinque, dieci, quindici, venti anni, riversibili, e pignorabili colla Banca medesima, che coprirà con de' tenuissimi risparmj, i quali saranno produttivi, dal momento che verranno depositati.

L' indigente della giornata riceverà il suo ristoro dalla Cassa de' pegni, che la Banca diariamente terrà aperta al comodo, e vantaggio del pubblico.

I Pensionisti, ed impiegati Civili e Militari, che potrebbero esser coatti dalle circostanze, non dovranno provve-

Digitized by Google

dersi, che della assicurazione di vita, ovvero di una garantia per avere le somme bisognèvoli ad un mite interesse annuale.

In fine un avventuroso colpo di fortuna si offre a coloro, che verseranno nella Cassa della Banca Fruttuaria una somma determinata, non minore di ducati dieci, a titolo di vitalizio collettivo. Essi avranno l' interesse annuo al quattro per cento, pagabile nello spirare di ogni quinquennio, colla semplice esibizione della fede di vita; più l' aumento degl' interessi, di coloro che avran cessato di vivere; e quindi la massa totale delle quote depositate cederà a vantaggio dell' ultimo superstite, se la serie de' depositanti non oltrepassa il num. di 500. Dal num. poi 501 a 1000 gli ultimi cinque superstiti; e dal 1001 in sopra divideranno i dieci ultimi il Capitale, ed i frutti, ed il tutto sul semplice certificato della di loro esistenza.

Le serie saranno eseguite per epoca distinta, e chiuse nella fine di ogni anno in iscrizioni; ed il Capitale collettivo sarà impiegato sul Gran Libro col titolo di inalienabilità.

Digitized by Google

L' Estero parteciperà egualmente di tutti i vantaggi che offre la Banca; e siccome la nostra Metropoli, per l' amenità del suo sito, per la bontà del suo clima, fertilità de' terreni, ed abbondanza de' suoi prodotti varj, ed esquisiti, non che per lo cumulo de' fenomeni della natura, ed oggetti che richiamano l' attenzione de' dotti, e del suo esteso Commercio, attira il concorso de' Negozianti di Europa; questi avranno il vantaggio di rendere fruttiferi i loro Capitali dal momento che saran versati nella Banca, in dove troveranno sicurezza, e prodotto.

Digitized by Google

CORPO DELLA CITTA' DI NAPOLI. *Napoli 5 Nov. 1827.*

SEZIONE CENTRALE.

N.° { Del Protocollo 3656.
Della Spedizione 6197.

Signore,

Dal signore Intendente della Provincia di Napoli, in data de' 31 del prossimo passato Ottobre, mi è stata diretta la seguente lettera:

« Signor Sindaco — S. E. il Ministro Segretario » di Stato degli Affari Interni, sotto la data de' » 20 del corrente, mi scrive ciò che segue:

» La Consulta de' Reali Dominii al di quà del » Faro, incaricata di Sovrano comando a discutere, » e dare il suo avviso sul progetto dello Stabili- » mento di una *Società Commerciale Anonima*, » sotto il titolo di *Banca Fruttuaria*, oggetto del » di lei rapporto del 5 giugno ultimo, ha osservato:

» 1. Che la Banca, di cui si propone lo Sta- » bilimento, somministra il comodo alla gente po- » vera di depositarvi settimanilmente i suoi piccoli » risparmii, per trovarne, dopo un quinquennio, » un decennio ec., un capitale di risorsa per ma- » ritar delle figlie, o per istradare i figli a qual- » che arte.

» 2. Che agevola i proprietarii a fare de' mutui » con discreto interesse, per far fronte a' rispettivi » bisogni.

» 3. Che, anche per somme picciolissime, la » Banca anzidetta presenta un lucro non piccolo » nelle eventualità della vita.

» 4. Che immobilizzandos' il capitale di ducati » 600,000 d' iscrizioni sul Gran Libro, presenta, » per le sue operazioni, la possibile sicurezza, an- » che che questa immobilizzazione sia pel quarto » dell' indicata somma.

» 5. Che, finalmente, nel progetto nulla si op- » ponga alle Leggi vigenti, anzi l' Autore merita » degli elogii.

Digitized by Google

È stata quindi d' avviso:

« 1. Che possa degnarsi la M. S. di approvare » la *Società Anonima* sotto il titolo di *Banca* » *Fruttuaria*, secondo il progetto anzidetto, ben » vero, che la medesima non possa incominciare » le sue operazioni, se non, quando costi, che il » quarto di ducati 600,000 sia stato impiegato in » iscrizioni sul Gran Libro, ed immobilizzato.

» 2. Che l' interesse da esigersi, secondo il pro- » getto, può rimanere, com' è stato enunciato, fin- » chè S. M. non emetterà le sue risoluzioni gene- » rali sull' avviso della Consulta Generale del Re- » gno, per determinare l' interesse del denaro.

» 3. Che la Compagnia di Commercio per tale » Banca, debba essere sottoposta a' regolamenti del- » la Polizia, secondo le norme generali, siccome » la Consulta ha ugualmente osservato per lo Sta- » bilimento delle altre Compagnie di Commercio.

» Avendo rassegnato a S. M. l' affare, si è de- » gnata la prelodata M. S., nel Real Consiglio di » Stato ordinario di jeri, di approvare l' avviso » anzidetto.

» Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana ri- » soluzione, per l' adempimento, ed uso di risulta; » a quale oggetto le compiegò il progetto del signor » *Andrea Pietrapertosa*, perchè, a norma delle » Leggi di eccezione per gli affari di Commercio, » ne faccia rediger l' atto autentico, e legale dello » Stabilimento della suddetta Società Anonima, e » di farmi pervenire copia legale di tale atto.

» Io, nel comunicarle tutto ciò, le acchiudo il » nominato progetto, e la prego curarne l' adem- » pimento, respingendomelo coll' atto. »

Io glie lo partecipo, affinchè Ella si conformi agli articoli 54, 53, e 54 delle Leggi di eccezione per gli affari di Commercio; e me ne faccia conoscere l' esecuzione, per l' adempimento del dippiù, che conviene.

Il Sindaco della Città di Napoli
Marchese di Casalnuovo Pignatelli.

Al signor
D. Andrea Pietrapertosa.

P. S. Le compiego il progetto della fissazione della suddetta *Banca Fruttuaria* venuto annesso al di lei ricorso originale, e ch' ella mi respingerà col suo riscontro.

Digitized by Google

Digitized by Google

BANCA FRUTTUARIA

NEL

REGNO DELLE DUE SICILIE.

L' idea di animare il Commercio, e migliorare la fortuna delle Popolazioni in mezzo ad un Governo Paterno, retto dal più Augusto de' Re FRANCESCO I., ha fatto sorgere lo stabilimento di una Banca Commerciale, sotto il titolo di *Banca Fruttuaria nel Regno delle due Sicilie*, che verrà organizzata in Napoli. Ecco le basi regolatrici di questa novella istituzione.

Articolo I.

Sarà stabilita in Napoli una Società anonima, in conformità delle Leggi di eccezione, col titolo di *Banca Fruttuaria nel Regno delle due Sicilie.*

Articolo II.

Il Capitale della Società, o sia dotazione della Banca sarà non minore di ducati 600 mila. Detto Capitale resterà in faccia al Pubblico come un fondo di garantia, e sarà impiegato nella compra di rendita iscritta sul Gran Libro.

Digitized by Google

Articolo III.

Le *Azioni* potranno versarsi nella Cassa della Banca in contante effettivo, o in rendita sul Gran Libro, calcolato alla ragione del 5 ÷ per 100, e qualora ne' versamenti vi cadessero delle frazioni saranno queste pagate in contante. I Socii saranno pure abilitati a pagare le rispettive *Azioni* in Cambiali, o Biglietti ad ordine, anche colla dilazione di 5 anni, ma in tal caso però il quarto di esse verrà soddisfatto fra il termine improrogabile di 15 giorni, anche coll' arresto personale, dal giorno nel quale sarà partecipato a ciascun Azionista essersi ricevuta legale comunicazione dell' autorizzazione Sovrana. Nel caso di dilazione per la restante somma, si corrisponderà alla Cassa l' interesse scalare del 6 per cento annuo, e li pagamenti si faranno mensilmente giusta lo Stato qui annesso, e mancandosi per soli 10 giorni al pagamento mensile di ogni *Azione*, questa verrà ceduta dalla Banca a danno del trasgressore, ed il dippiù della somma versata alla Banca in conto di detta *Azione* gli sarà restituito colla riduzione del 5 per cento, che si verserà ne' lucri della Banca.

Articolo IV.

La istituzione della *Banca Fruttuaria* avendo in mira il bene generale di tutte le classi del Popolo, lascia alla libertà di chiunque depositare nella Cassa qualsivoglia somma a scadenze determinate, ed

Digitized by Google

indeterminate. Pe' depositi a scadenze determinate, riceverà il deponente l'interesse annuo del 4 per cento, e per quelli ad epoche indeterminate il 3 ÷ per cento. Per le scadenze determinate, il termine delle quali non potrà esser minore di 6 mesi, saranno anticipatamente calcolati nel tallone di credito che rilascerà la Banca ai deponenti, gl' interessi d'interessi decorrendi dal giorno del deposito sino alla scadenza, e si restitutiranno co' Capitali il dì seguente alla scadenza, qualunque possa esserne l' ammontare.

I depositi a tempo indeterminato saranno ripetibili a volontà de' deponenti. Per questi l' interesse del 3 ÷ per cento comincerà a correre dal primo giorno del mese, che siegue quello del deposito, appena la somma del Capitale depositato sia giunto ad un ducato, e sarà pagato dalla Banca in ogni 6 mesi, cioè a 31 Luglio e 31 Gennajo di ciascun anno, e non volendosi ritirare sarà accresciuto al Capitale, e produrrà un nuovo interesse.

Per siffatti depositi, se il deponente voglia ritirarli prima di un bimestre non godrà interesse. Se le somme che si ripetono non eccedono i ducati cento, verranno pagate dalla Banca immediatamente dopo la dimanda. Per le somme maggiori il pagamento sarà eseguito dieci giorni dopo la dimanda, onde abilitare le operazioni della Banca a praticare con esattezza i pagamenti di somme considerevoli, che potrebbero chiedersi in un sol punto.

Articolo V.

Potranno depositarsi nella Cassa della Banca delle somme determinate per una

sola volta, non minore di ducati 10 per ciascun depositante. La Banca corrisponderà l' interesse annuo al 4 per 100 al cadere di ogni 5 anni ai deponenti viventi, sulla semplice esibizione delle fedi di lor vita. Ciascun deponente potrà prendere più quote a sua volontà. All' uopo la Banca aprirà una serie al primo di Gennajo, e la chiuderà al 31 Dicembre d' ogni anno. In tale serie si noteranno i nomi de' depositanti colla legge espressa, che li superstiti godranno sì de' loro frutti, che di quelli de' defunti nel quinquennio, e l' ultimo che rimarrà in vita, se la serie non oltrepasserà il numero di 500 individui, guadagnerà non solo gl' interessi dell' ultimo quinquennio corrente, ma tutti i Capitali depositati da' contraenti. Dal numero 501 a 1000 gli ultimi 5 superstiti, e dal numero 1001 in sopra gli ultimi dieci godranno del medesimo dritto. Siffatti Capitali, e frutti saranno pagati anche sulla esibizione del certificato di vita.

Le somme depositate, di cui si parla nel presente articolo, per piena sicurezza de' depositanti, verranno impiegate unicamente in acquisto d' iscrizioni, che saranno inalienabili fino alla restituzione a chi di dritto ne' casi indicati.

Articolo VI.

Parimente chi voglia fare una economia, per trovarsi alla testa di un Capitale dopo un breve tempo, potrà depositare nella Cassa della Banca delle piccole somme in dettaglio, ad epoche periodiche

Digitized by Google

semmanili o mensili, fissandosi il *minimum* ad un carlino la settimana, o grana 44 il mese, e ne riceverà un premio, come nell' articolo seguente.

Articolo VII.

Quegli che obbligativamente per 5 anni continui, e non meno, avrà versato nella Cassa il *minimum* nell' epoche sopra citate, avrà dritto ripetere dopo gli anni 5 ducati 29 di sorte ed interessi; chi avrà versato per 10 anni riceverà ducati 64; per anni 15 duc. 104; e finalmente per anni 20 ducati 156. Chi poi verserà carlini due la settimana, o grana 88 il mese, avrà il doppio del premio promesso; per carlini 3 la settimana, o ducato 1, 32 il mese, il triplo; e così progressivamente in proporzione de' versamenti.

Dopo gli anni 20 è in arbitrio del deponente far restare il deposito nella Cassa della Banca, e ne ritrarrà il 4 per 100 d' interesse fino alla restituzione.

Coloro, che mancassero compire i versamenti stabiliti ne' periodi summenzionati, non avranno altro dritto alla scadenza del termine convenuto che alla restituzione delle sole somme depositate alla Banca, coll' interesse annuo del 3 $\frac{1}{2}$ per cento.

Articolo VIII.

È in dritto delle parti pe' depositi di qualsivoglia specie, cedere, o alienare a favore di chiunque, ed anche pigno-

rare colla Banca le somme depositate sino al giorno della cessione, alienazione, o pegno ammenocchè; il deponente non abbia al deposito apposto il vincolo d' inalienabilità sino ad un determinato tempo. Qual vincolo sarà della sola volontà del deponente di distruggere.

Articolo IX.

La Banca mutuerà i suoi fondi con valida ipoteca di Case, e Terreni siti nel Regno coll' interesse non minore del 6 per 100 all' anno. Li negozierà pure sopra fabbriche di manifatture, crediti esigibili, pensioni, soldi, pegni, sconti, ed atti tutti di Commercio di natura qualunque, che crederà utili, e sicuri, esclusi i contratti di Navigazione.

Articolo X.

Gl' impieghi sopradetti saranno eseguiti dietro deliberazioni dell' adunanza generale de Socii, che avrà luogo a 5 di Gennajo di ciascun anno. La prima fra 10 giorni dall' approvazione Sovrana.

Tale adunanza non ha altro scopo che conoscere l' utilità degl' impieghi, e l' andamento degli affari della Società, per accorrere a tutt' i bisogni, e prendere ogni misura, che stimerà convenevole al bene del Corpo della Società, e del Pubblico; all' effetto la Commissione, indicata nell' articolo 12, eseguirà le sue deliberazioni per gl' impieghi delle somme in dettaglio, che perverranno nell' anno alla Cassa della Banca, e ne farà un rapporto

sommario annuale di tutte le di lei operazioni nel corso dell' anno, e dello stato della Società, non che presenterà tutte quelle osservazioni, che crederà conducenti al consolidamento de' vantaggi.

Articolo XI.

L' adunanza generale sarà convocata con avviso del Direttore della Banca. L' adunanza sarà considerata legale allorchè vi saranno presenti due terzi del corpo della Società, e legale sarà reputata parimente, sia qualsivoglia il numero anche al di sotto de' 2 terzi, dietro il secondo avviso del Direttore.

I Socii potranno essere rappresentati da un Procuratore eletto nel seno della Società istessa, un Socio potrà rappresentare più Socii con procure, non oltrepassando il numero di 10, ed avrà tanti voti, quanti saranno coloro ch'egli rappresenterà, oltre quello della propria persona.

L' adunanza generale sarà composta di 100 Azionarii e non più, scelti tra i possessori di maggiori *Azioni*, ed essendovi fra gli altri più possessori di egual quantità sarà preferito il primo iscritto.

I Socii, che firmeranno il presente contratto per la quantità di 100 *Azioni* in sopra, sono reputati fondatori della presente Banca, e di dritto faranno parte fra i 100 Socii destinati per l' adunanza generale, in preferenza di quelli possessori di maggiori *Azioni*, che potranno acquistare in appresso, sia fra le prime 10 mila *Azioni*, o le altre che crederà utile

Digitized by Google

la Banca di dare, però dopo un' anno esaurite le prime.

Il domicilio legale de' Socii componenti il corpo della Società è quello, ch' essi eligeranno nell' istrumento costitutivo della Società.

Articolo XII.

Vi sarà una Commissione di 9 membri, di cui il più anziano funzionerà da Presidente, ed il più giovane da Segretario. Le sue attribuzioni verseranno in conoscere la condotta degli affari della Banca, togliere e prevenire gli abusi, eseguire gl' impieghi delle somme sulle tracce prescritte dall' adunanza generale, far osservare ed adottare tutti gli espedienti temporanei, che crederà atti al bene della Società, e del Pubblico.

La elezione della Commissione appartiene al potere dell' adunanza generale. La durata delle sue funzioni sarà di un anno, ma potrà essere confermata.

In caso che venga a mancare un membro della Commissione per qualunque circostanza, il Presidente provvederà al rimpiazzo provvisorio, fra i Socii possessori di maggior numero di *Azioni*.

Per mancanza o impedimento del Presidente, un membro della Commissione il più anziano ne farà le veci.

Articolo XIII.

Vi sarà un Direttore della Banca. Egli verrà eletto dall' adunanza generale, e sarà inamovibile, la sola adunanza gene-

rale potrà dimetterlo, in caso di grave mancanza pregiudizievole agl' interessi dell' istituto. Il Presidente ne ordinerà il rimpiazzo provvisorio in caso di morte, assenza, o altro.

In grazia dell' invenzione ed organizzazione fatta della Banca resta da ora nominato per Direttore il signor *D. Andrea Pietrapertosa.* Egli avrà alla sua immediazione un competente numero d' impiegati, addetti al servizio della Officina da lui prescelti. Tal nomina sarà sanzionata dall' adunanza generale, e qualora la medesima non sia per confirmarla, accorderà al signor *Pietrapertosa* un indennizzo per compensarlo per le fatiche, e spese fatte per l' organizzazione della Banca.

Il Direttore contrarrà, e firmerà tutti gli atti in nome della Società sulle basi del presente Stabilimento, e sulle norme derivanti dalle deliberazioni dell' adunanza generale, e della Commissione, e sarà responsabile dell' esattezza della scrittura, delle Officine, e de' suoi impiegati. È a suo carico la corrispondenza sì nell' interno del Regno, che nell' estero; ma ne' contratti d' ogni specie, e negli esiti di qualsivoglia somma vi concorrerà la firma del Presidente, di un membro della Commissione, per servizio di mese, ed uno de' due Agenti superiori il più anziano, indicati nell' articolo seguente.

Articolo XIV.

Vi saranno due Agenti superiori incaricati della sorveglianza delle operazioni

del Direttore. Essi si porranno d' accordo colla Commissione, per provvedere al bisogno, ed utilità dell' Amministrazione. All'uopo la Commissione, in emettere le sue deliberazioni, sentirà sempre il loro parere.

Le funzioni di detti Agenti saranno annuali, e saranno eletti dall' adunanza generale.

Articolo XV.

Vi sarà un Cassiere inamovibile nominato dall' adunanza generale, egli avrà d' obbligo 500 *Azioni*, inalienabili fino alla reddizione definitiva de' suoi conti. Quali *Azioni* saranno prontamente soddisfatte, e volendosi godere della dilazione, giusta l'articolo 3., sarà tenuto dare una mallevaria di ducati 10 mila, che resterà vincolata sino all'intero pagamento di dette *Azioni*.

Potrà dimettersi da detta adunanza, e sospendersi dalla detta Commissione in caso di condotta pregiudizievole agl' interessi della Banca. Egli non potrà avere in Cassa più di 10 mila ducati, le somme al di sopra di questa verranno versate nella Cassa di uno de' Banchi del Governo, per mezzo del quale verranno eseguiti tutt' i pagamenti della Banca, eccetto quelli per impieghi, e negoziati, per ispese di Officina, e corrisposta al Direttore, e Cassiere, come in appresso; pe' quali articoli i pagamenti si faranno direttamente dal Cassiere della Banca medesima, dietro ordinativi della Commissione per la maggiore speditezza degli affari.

Digitized by Google

Il Cassiere in ogni 10 giorni periodici farà conoscere alla Commissione lo stato della Cassa per potersi togliere, e versare nella Cassa del Governo le somme superiori a ducati 10 mila. Questo lavoro periodico sarà controllato dal Direttore. Per la morte, dimissione, o altro del Cassiere, la Commissione metterà in funzioni provvisorie un Socio tra i maggiori possessori di *Azioni*, fino alla nomina dell'adunanza generale, prendendone un idonea malleveria.

Articolo XVI.

Il Direttore, e Cassiere preleveranno un premio del 20 per cento su i soli lucri che farà la Banca, onde far fronte alle spese di Officio, e pagamento degl' impiegati. Non essendovi lucro non avrà luogo siffatta prelevazione, nè potrà pretendersi somma veruna a titolo d' indennizzo. Di detto premio il 5 per 100 sarà corrisposto al Direttore, il 10 per 100 prenderà per spese di Officio ed impiegati, ed il 5 per 100 al Cassiere. Qualora i lucri annuali della Banca oltrepassassero i ducati 100 mila, la prelevazione del premio suddetto sarà ridotto al 10 per cento, e per la metà sarà ripartita come sopra, pel premio del Direttore, Cassiere, e per le spese di Officine. Sarà della facoltà dell'adunanza in vece del 10 per cento sulli lucri per le spese d' impiegati ed Officine stabilire un *Budjet* annuale, e fissare gli appuntamenti degl' impiegati sulla proposta del Direttore.

Digitized by Google

Articolo XVII.

Il Cassiere presenterà in ogni mese un conto materiale degl' introiti ed esiti alla Commissione, ed un conto generale in ogni anno all' adunanza generale. L' approvazione della Commissione al conto mensile sarà di appoggio al conto annuale, nè potrà l' adunanza generale significare quelle partite ammesse dalla Commissione. D' altronde potrà il Cassiere reclamare all' adunanza generale per le significhe delle partite fattegli dalla Commissione.

Il Direttore anche mensilmente esibirà alla Commissione sudetta un bilancio distinto, in cui farà conoscere lo stato dell' Amministrazione della Banca, e quali risultamenti avrà dato nel corso del mese: egli sommetterà ancora un lavoro collettivo della specie all' adunanza generale, la quale, dietro le osservazioni della Commissione, adotterà i mezzi che crederà confacenti al bene della Banca.

Articolo XVIII.

Saranno addetti alla Banca un Regio Agente de' Cambii, ed un Notajo certificatore per tutte le operazioni che occorreranno farsi, tanto pe' trasferimenti sul Gran Libro, quanto per gli altri contratti, li quali verranno nominati dall' adunanza generale.

Digitized by Google

Articolo XIX.

L'adunanza generale nominerà un Procuratore speciale della Banca, scegliendolo tra i Socii negozianti possessori di maggiori *Azioni*, e che gode la pubblica opinione, onde esigere tutte le rendite delle iscrizioni che possederà la Banca, e versarle nella medesima.

Articolo XX.

Il prodotto della Banca, depurato dagli interessi dovuti a coloro che vi depositano delle somme, dalla rendita netta annuale del 5 per cento che si corrisponderà rigorosamente ad ogni Azionario in ogni 15 di Gennajo pel Capitale iscritto delle sue *Azioni*, e dalle altre obbligazioni necessarie all' andamento dell' Amministrazione, sarà ripartito nel seguente modo cioè: il 20, o 10 per cento pel premio al Direttore, e Cassiere, e spese di Officine, come nell' artic. 16, ed il dippiù ai Socii in proporzione delle quantità che essi avranno contribuito alla Società. Però la metà solamente verrà loro pagata annualmente, e l'altra metà resterà in Cassa sino a che l'*Azione* sarà aumentata a ducati 100 in vece di duc. 60, ed allora il Capitale sarà di un milione di ducati in vece di 600 mila. La ripartizione avrà luogo immediatamente dopo la liquidazione de' conti approvati dall' adunanza generale.

Digitized by Google

Articolo XXI.

In caso di perdita, gli Azionarii non vi saranno soggetti che fino alla concorrenza de' fondi messi, o da mettere nella Società, giusta la quantità delle *Azioni* promesse, a termini delle Leggi di eccezione.

Articolo XXII.

La Società s' intenderà cominciata dal giorno dell' autorizzazione del Governo, e durerà per 50 anni; salvo la continuazione della durata per altro tempo determinato, che si farà conoscere al Pubblico 5 anni prima dell' elasso del termine ora stabilito.

Articolo XXIII.

Sarà data scienza al Pubblico di tale Società per mezzo degli estratti dell'atto costitutivo della Società innanzi Notajo, e della sanzione Sovrana, affissi nelle Cancellerie de' Tribunali di Commercio, e trascritti nel giornale del Regno, come pure di ogni cambiamento accaderà in persona del Presidente, Direttore, Cassiere, ed altri, il tutto a norma delle Leggi di eccezione; ciò è a cura del Direttore.

Articolo XXIV.

L' Amministrazione della Banca sarà organizzata in un locale il più centrale

Digitized by Google

di Napoli, destinato dall' adunanza generale ; e siccome l' organizzazione non può praticarsi per effetto delle Leggi di eccezione senza il quarto almeno del Capitale fissato per la Società, così si obbligano i Socii, e si rendono garanti dell' esistenza presso loro della somma di ducati 150 mila, quarta parte di detto Capitale. Sarà poi a cura del Presidente della Commissione far incassare da' Socii l' ammontare delle loro *Azioni*, giusta l' art. 3.

Articolo XXV.

Il Capitale della Società in ducati 600 mila sarà contenuto in 10 mila *Azioni*, ciascuna di ducati 60. Compita la soscrizione per le prime 10 mila *Azioni* non potrà passarsi a novella soscrizione, se non dopo l'elasso di un'anno. Dopo quest' epoca se l' adunanza lo crederà espediente si aprirà una novella soscrizione per altre 10 mila *Azioni*, e così progressivamente, sempre coll' intervallo di un' anno da una soscrizione all' altra.

Articolo XXVI.

Le *Azioni* possono cedersi a chiunque, menocchè quelle de' Membri della Commissione durante le loro funzioni, come altresì pel Cassiere, come si è detto nell'art. 15. Il Cessionario sarà surrogato nel posto del cedente, ma la cessione non potrà permettersi senza il previo pagamento del montante delle *Azioni* promesse dal cedente. All' effetto sarà rila-

Digitized by Google

sciato un Borderò sotto forma di atto trasferibile, firmato dal Presidente della Commissione, dal Direttore, e dall'Agente superiore anziano in funzione.

La cessione avrà luogo *ipso jure* colla tradizione del Borderò, e sarà registrato nelle scritture della Banca il nome del cessionario.

Per siffatto passaggio si stabilisce il dritto dell' uno per cento, come ancora il mezzo per cento pe' trasferimenti de' depositi cennati nell' artic. 8., che sarà pagato dalle parti, e sarà devoluto metà a favore de' membri della Commissione, Agenti superiori, e Cassiere, prendendone due porzioni il Presidente, e l'altra metà al Direttore per le spese di Officine.

Articolo XXVII.

L' adunanza generale, potrà fare tutte quelle modificazioni che stimerà utili, purchè non apportino positiva alterazione alle basi dello Stabilimento.

In fine resta affidato alla cura del Direttore presentare all' approvazione della Commissione un regolamento sul servizio interno delle Officine, tosto che si otterrà da S. M. (*D. G.*) l' autorizzazione Reale.

Digitized by Google

OGGETTO DELLA BANCA.

I vantaggi di questo novello Stabilimento non han bisogno di dimostrazione.

Essi si appalesano a prima vista, consultando semplicemente il mezzo d' impiegarne i fondi. Una volta era forse un problema il modo di rendere fruttiferi i i capitali, ma oggi i lumi del secolo non ammettono problemi simili. Basta avere del numerario, o altri fondi negoziabili per ricavarne un prodotto.

Desso è più o meno vistoso a misura della circolazione che prendono. L' attività de' funzionarii della Banca saprà corrispondere al disegno.

Il commercio è stato sempre la sorgente della prosperità de' popoli, e de' governi. Lo scopo di questo Stabilimento è appunto dar vita al commercio. Il Socio e l' Azionario, l' Industrioso, il Mercante, il Ricco, il Povero, tutti vi trovano il loro interesse. Il Socio e l'Azionario percepisce i frutti sicuri delle sue *Azioni* al 5 per 100, oltre del guadagno farà la Banca, e che avrà dritto ogni anno alla dividenda. L' Industrioso, il Mercante, il Proprietario smaltisce i suoi effetti. Il Ricco ritrae un interesse del 4 per 100 se vi deposita delle somme, togliendole dal sepolcro dell' ozio. Il povero vive per la catena delle operazioni della Società, e volendo fare dell' economia su i prodotti de' suoi travagli in depositare delle piccole somme in dettaglio, a capo di tempo, non lungo, rinviene un capitale,

Digitized by Google

ed un premio pe' bisogni di sua vita e di sua famiglia.

Gl' Impiegati del Governo sopratutto possono conseguire de' grandiosi vantaggi da questa istituzione, sia col divenire Azionarii, sia se praticando de' risparmii li versano nella Cassa della Banca per avere nella loro vecchiaja de' mezzi più comodi di vivere, e per la situazione de' loro figliuoli.

Gli Artisti ne godranno parimente, o per la parte attiva, che possono prendere nella Società, o per riverbero di coloro, che la prendono, avendo dimostrato l' esperienza di più secoli che tutte le classi di un popolo fioriscono in ragion diretta della vigoria del commercio.

In fine chi ha necessità di danaro ricorre al soccorso della Banca nell' impronto ad un discreto interesse del 6 per cento l' anno, sia coll' ipoteca de' beni stabili, sia col pegno di mobili, involandosi così agli artigli di rapaci usuraj, che han rovesciato in tutt' i tempi le famiglie più cospicue.

Felici quelli che sapranno concorrere e profittare di un Istituto, che rammenterà con benedizioni a' posteri l' epoca del migliore de' Sovrani FRANCESCO I!

Digitized by Google

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NE' 27 ARTIC.[li] DEL PROGETTO ORGANICO DELLA *BANCA FRUTTUARIA* NEL REGNO DELLE DUE SICILIE, APPROVATA DA S. M. (*D. G.*) NEL CONSIGLIO ORDINARIO DI STATO DE' 19 OTTOBRE 1827.

ART. 1. *STABILIMENTO in Napoli di una Compagnia Commerciale anonima col titolo di* Banca Fruttuaria nel Regno delle due Sicilie 11

ART. 2. *Il Capitale della Banca è non minore di duc. 600 mila, diviso in Azioni di duc. 60 l' una* . . . . . id.

ART. 3. *Le Azioni possono versarsi in contanti, o in iscrizioni, pagabili prontamente, o con dilazione* 12

ART. 4. *Possono farsi de' depositi alla Banca, di qualsivoglia somma a scadenze determinate, ed indeterminate* . . . id.

ART. 5. *Possono farsi de' depositi a titolo di vitalizio collettivo.* 13

ART. 6. *Possono versarsi alla Banca anche delle picciole somme, non minori di un carlino, ad epoche periodiche settimanili, o mensili*. 14

ART. 7. *Premio accordato a' depositanti, giusta l' artic. precedente*. 15

Digitized by Google

Art. 8. *I depositi di qualunque specie possono cedersi, o alienarsi.* 15
Art. 9. *Modi come la Banca impiegherà i suoi fondi* . . . . 16.
Art. 10. *Gl' impieghi saranno fatti dietro deliberazione dell' Amministrazione Generale* . . . id.
Art. 11. *Modo di convocare l' Adunanza Generale, e privilegi de' Socj originarj, che avranno 100 Azioni.* 17
Art. 12. *Stabilimento della Commissione della Banca, e sue funzioni.* 18
Art. 13. *Nomina del Direttore, e sue attribuzioni* . . . . . id.
Art. 14. *Stabilimento di due Agenti superiori della Banca* 19
Art. 15. *Nomina del Cassiere, e sue obbligazioni.* 20
Art. 16. *Premio accordato al Direttore, e Cassiere su i lucri della Banca* 21
Art. 17. *Obblighi del Cassiere a presentare i suoi conti* 22
Art. 18. *Nomina d' un Regio Agente di cambj, e d' un Notajo Certificatore.* . . . . . id.
Art. 19. *Nomina del Procuratore della Banca per esigere le rendite iscritte.* 23
Art. 20. *Modo di ripartire i lucri della Banca* . . . . . id.
Art. 21. *Obblighi degli Azionarj in caso di perdita* 24
Art. 22. *Durata della Società della Banca.* . . . . . id.

Digitized by Google

Art. 23. *Modo di dar scienza al Pubblico dello Stabilimento di tale Società* 24
Art. 24. *Stabilimento del locale dell' Amministrazione della Banca, e modo di organizzarla.* id.
Art. 25. *Modo come aumentare il Capitale originario delle Azioni della Banca* 25
Art. 26. *Modo di cedere le Azioni.* id.
Art. 27. *Norma all' adunanza Generale sulle modificazioni al Progetto organico* 26

680656

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA